



# COMUNE DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

## PARERE DEL REVISORE DEI CONTI IN MERITO

### ALLA PREINTESA ALLA CONTRATTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ED I RAPPRESENTANTI DI PARTE PUBBLICA

#### per la definizione del contratto collettivo integrativo normativo per il triennio 2023 – 2025 ed utilizzo anno 2023 pre - intesa

Il sottoscritto Riccardo Balbo, Revisore dei Conti del Comune di Volpago del Montello nominato per il triennio 2022/2024;

Visto Il testo della preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo 2022 – 2024 art. 40 comma 3 – sexies, D.Lgs. n. 165 del 2001 e la preintesa relativa all'accordo annuale sulla destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2023;

#### VISTO CHE

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto “*il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori*”, effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'art. 8, comma 7, del CCNL del 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali che prevede che “*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001*”;

#### PREMESSO CHE

le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

- all'art. 40, comma 3 bis che “*Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione*”;
- all'art. 40, comma 3 quinquies che “*Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale*”, da cui consegue la nullità delle clausole difformi;
- all'art. 40, comma 3 sexies che “*A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1*”;

- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, il Collegio dei Revisori dei Conti deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa,

BR

attestando “norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell’ipotesi di contratto”;

▪ il predetto controllo deve essere effettuato dall’organo di revisione economica – finanziaria prima dell’autorizzazione da parte dell’organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell’accordo

#### Visto

- Che la Delegazione Trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali hanno siglato in data 28.11.2023 l'accordo decentrato annualità 2023 e il contratto collettivo integrativo normativo per il triennio 2022 - 2024 di cui all'allegato verbale;
- Che detto accordo è stato trasmesso al revisore assieme alla relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;
- Che il sottoscritto ha provveduto a verificare che da tale accordo non deriva alcun aumento di spesa a carico dell'Ente in contrasto con le disposizioni di legge.

#### Constatato

Che rientra nei compiti del Revisore effettuare la verifica di compatibilità dello stesso con i vincoli di bilancio, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma III del CCNL del 22 gennaio 2004;

#### ACCERTATO CHE

1. la relazione illustrativa sugli aspetti procedurali – normativi della pre-intesa al CCDI del personale del comparto per il triennio 2022 – 2024 e sulla previsione dei contenuti economico - finanziari e contabili della medesima pre-intesa contrattuale per il solo anno 2023, è stata redatta secondo lo schema della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed illustra in maniera chiara, precisa e puntuale le informazioni;
2. la relazione tecnico-finanziaria sulla pre-intesa al CCDI del personale del comparto, relativamente alla previsione dei contenuti economico-finanziari e contabili per il solo anno 2023, basati su valori e proiezioni stimati, sia sulla costituzione e sull’utilizzo delle risorse decentrate che, soprattutto, sulle definizioni delle nuove indennità e specifiche destinazioni regolate dal contratto, è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 25 del 19/07/2012 e contiene tutte le informazioni, richieste ed applicabili;
3. la predetta relazione contiene “norma per norma” l’illustrazione di quanto disposto dalla preintesa al CCDI, sottoscritto in data 28/11/2023, e ricomprende l’attestazione che le disposizioni contrattuali in essa previste risultano conformi alle norme contrattuali nazionali ed alla legge;
4. le relazioni, sia quella illustrativa che quella tecnico - finanziaria, illustrano ed attestano, pur sulla base di previsioni per il solo anno 2023 e quindi, basate sulla stima di valori e proiezioni:
  - il quadro di sintesi sulla costituzione e sulle modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate;
  - i criteri di costituzione del fondo risorse decentrate e la quantificazione delle risorse fisse e variabili nonché delle decurtazioni del fondo risorse decentrate effettuate negli anni pregressi;
  - i criteri sul presunto utilizzo del fondo delle risorse decentrate, suddivisi tra destinazioni non disponibili alla contrattazione e quelle specificatamente regolate dal contratto integrativo;
  - l’attestazione sulla coerenza delle norme contrattuali in materia di meritocrazia e premialità;
  - l’attestazione sul rispetto del principio di attribuzione selettiva delle progressioni economiche;
  - la verifica sul rispetto dei vincoli di legge in ordine alla contrattazione decentrata integrativa;
  - l’attestazione sulla compatibilità economico - finanziaria del fondo delle risorse decentrate con particolare riguardo alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo;

#### RILEVATO CHE

gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa in esame per l’anno 2023 sono stati così determinati, basandosi sulla base di previsioni di valori e proiezioni stimati:

BR

<b>RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ</b>	
<b>Risorse storiche</b>	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	<b>104.246,68</b>
<b>Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010</b>	
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f)	<b>-2.922,57</b>
<b>TOTALE RISORSE STORICHE STABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>101.324,11</b>
<b>Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite</b>	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	2.515,24
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	3.244,80
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021	3.126,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO	2.346,43
Art. 79 c. 1 bis CCNL 2022 – Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	5.343,28
<b>Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)</b>	<b>16.576,25</b>
<b>I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ</b>	<b>117.900,36</b>

<b>RISORSE VARIABILI</b>	
<b>Risorse variabili sottoposte al limite</b>	
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 - integrazione 1,2%	6.984,80
<b>Totale voci variabili sottoposte al limite (d)</b>	<b>6.984,80</b>
<b>Risorse variabili NON sottoposte al limite</b>	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	26.635,00
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Compensi IMU e TARI c. 1091 Lex 145/2018 Legge di bilancio 2019	7.587,86
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021 RECUPERO UNA TANTUM 2021 E 2022	6.253,00
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018 - Incremento da ripartire in maniera prop. tra E.Q. e “fondo” sulla base degli importi anno 2021. RIFERITO ANNO 2023	1.239,49
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018 - Incremento da ripartire in maniera prop. tra E.Q. e “fondo” sulla base degli importi relativi all'anno 2021. RECUPERO UNA TANTUM 2022	1.239,49
Art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 2022 - Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente	1.344,92
<b>Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)</b>	<b>44.299,76</b>
<b>II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)</b>	<b>51.284,56</b>
<b>TOTALE FONDO ANNO 2023</b>	<b>169.184,92</b>

BR

<b>RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>60.876,01</b>
<b>TOTALE FONDO SOGGETTO AL LIMITE ANNO 2016</b>	<b>108.308,91</b>
<b>FONDO STRAORDINARIO - Art. 14 c. 1 CCNL 1.4.1999</b>	
Fondo straordinario stanziato	<b>6.275,00</b>

#### VERIFICATO CHE

1. le disposizioni di ciascun articolo incluso nella predetta pre-intesa risultano essere conformi alla normativa vigente in materia ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e sono, pertanto, compatibili sotto il profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione nazionale;
2. i criteri da utilizzare per le progressioni economiche sono aderenti a quanto previsto dall'art. 14 del CCNL del 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali e rispettano il principio della selettività;
3. le materie oggetto di contrattazione integrativa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del CCNL del 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali sono state correttamente contemplate nella preintesa sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale in data 28/11/2023;
4. in applicazione dei criteri di costituzione del fondo di cui alla contrattazione collettiva decentrata integrativa in esame, la quantificazione previsionale dello stesso fondo delle risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2023, fondata sulla base di valori e proiezioni stimate, risulta essere entro il limite delle risorse decentrate dell'Ente, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del D. Lgs n. 75/2017;
5. i criteri previsti per il presunto utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 risultano essere in accordo con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale; in particolare, risulta essere stato rispettato il principio di copertura delle destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse decentrate fisse del fondo; pertanto, le destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse fisse;
6. è stato attestato nella relazione tecnico-finanziaria la compatibilità e coerenza economico finanziaria tra la previsione di costituzione del fondo 2023 e la previsione di utilizzo dello stesso;
7. è stato attestato nella relazione illustrativa degli aspetti procedurali e normativi della pre-intesa il rispetto dei principi di meritocrazia e premialità, con particolare riguardo al fatto che gli incentivi della produttività individuale e collettiva verranno erogati in coerenza con le previsioni del D.Lgs n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs n. 74/2017 e della consolidata giurisprudenza contabile, solo al termine del ciclo della performance, secondo il sistema di valutazione dell'Ente;

#### ESPRIME

**PARERE FAVOREVOLE** sulla conformità di ciascun articolo, incluso nella pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto per il triennio 2022 – 2024, alla normativa vigente in materia ed ai limiti della contrattazione collettiva nazionale e sulla compatibilità economico – finanziaria degli oneri presunti derivanti dall'applicazione della pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo per il solo anno 2023, come da stime di valori e proiezioni contenute nelle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, predisposte dal responsabile del Servizio Finanziario pertanto,

#### ATTESTA

la compatibilità legislativa e contrattuale di ogni norma inclusa nella predetta pre-intesa sottoscritta.

**Camisano Vicentino, 30.11.2023**

**Il Revisore Unico  
Dott. Baldo Riccardo**

